

Il Trasferimento della sede sociale all'estero per il Consiglio Nazionale del Notariato

Il Notariato, con lo studio n. 283-2015, e pubblicato sul proprio sito il 23 febbraio 2016, fornisce delle valide linee guida nell'approccio ai profili giuridici del trasferimento della sede sociale all'estero e sulle operazioni di trasformazione internazionale.

Lo studio affronta i profili giuridici del **trasferimento**, esaminando innanzitutto le norme di diritto internazionale privato che regolano il conflitto tra i diversi ordinamenti coinvolti e, successivamente, quelle di *diritto sostanziale* che presiedono alle operazioni in esame.

Il **trasferimento della sede all'estero** si sostanzia in un fenomeno che non attiene solo alla modifica della **sede statutaria**, ma coinvolge anche l'assetto delle *regole organizzative* della società. Laddove pertanto una società intenda trasferire la propria sede in uno Stato diverso da quello in cui essa è stata costituita, occorre *verificare* la **legislazione** del Paese d'origine e quella del Paese di destinazione.

Tale verifica, in particolare, deve avere ad oggetto le norme di **diritto internazionale privato** che regolano il conflitto tra i diversi ordinamenti coinvolti e successivamente quelle di diritto sostanziale che presiedono al funzionamento degli enti societari.

Esiste, poi come ulteriore elemento di criticità la pressoché totale *manca*za, nell'ambito delle diverse legislazioni nazionali, di *regole* che siano dedicate alle operazioni di trasferimento della sede sociale all'estero.

Tale circostanza probabilmente deriva dal fatto che si tratta di un'operazione che coinvolge almeno due diversi ordinamenti (quello dello Stato di partenza e quello dello Stato di arrivo) e che, quindi, un'organica disciplina della fattispecie in esame potrebbe aversi soltanto attraverso un intervento normativo di tipo **sovranzionale**.

Il notariato, allo scopo, richiama l'art. 25 della [L. 218/1995](#), il quale utilizza, quale criterio di collegamento, quello del **luogo di costituzione** dell'ente, salvo che la sede dell'amministrazione ovvero che l'oggetto principale della società si trovi in Italia (in tali casi è prevista l'applicazione della legge italiana).

Viene poi prestata una particolare attenzione all'ipotesi in cui il trasferimento della sede sociale avvenga all'*interno* dell'**Unione Europea**, per la quale vige il principio della *libertà di stabilimento* contenuto negli artt. 49 e 54 del [Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea](#).

Il documento contiene, inoltre, un approfondimento specifico sui *profili operativi* del trasferimento della sede sociale da e per l'Italia concernenti le regole formali e sostanziali che debbono presiedere la *redazione dell'atto di trasferimento*, il contenuto del controllo di legalità da parte del notaio e gli adempimenti pubblicitari.

San Giuliano Terme 8 marzo 2016